

Normativa e prassi

## Smoothies addolciti con Iva al 10%. Non si tratta di succhi di frutta

6 Luglio 2009

L'inquadramento fiscale discende dai risultati dell'analisi tecnica effettuata dall'agenzia delle Dogane



Aliquota Iva del 10% sulle cessioni di un prodotto appartenente alla categoria degli smoothies, frullati di frutta ottenuti attraverso l'applicazione di particolari procedimenti industriali.

La conferma arriva dall'agenzia delle Entrate con la **risoluzione 173/E** del 6 luglio.

### La soluzione interpretativa dell'istante

La società istante, nella sua soluzione interpretativa, riteneva che il "frullato di frutta", da un mero punto di vista merceologico, potesse rientrare nella voce "*Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri*", riconducibile alla voce 2008 della tariffa doganale "*Frutta altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove*". Tale posizionamento nel panorama merceologico avrebbe reso applicabile l'Iva nella misura ridotta del 10% (tabella A, parte III, punto n. 74, allegata al Dpr 633/1972).

### Il parere dell'Agenzia

Nella formulare il proprio parere, l'agenzia delle Entrate ha dapprima rilevato l'inammissibilità dell'istanza di interpello ex articolo 11 della legge 212/2000, in quanto, nel caso specifico, "*prima ancora di richiedere un'attività diretta a rimuovere obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di norme tributarie*" sono necessari accertamenti tecnici (verifica della composizione e qualificazione merceologica) che esulano dalle competenze proprie della stessa

Agenzia.

L'istanza, pertanto, è stata trattata soltanto nell'ambito della consulenza giuridica, determinando un parere che non produce gli effetti tipici dell'interpello.

L'agenzia delle Dogane, a cui sono stati richiesti i necessari accertamenti tecnici, ritiene che gli *smoothies* non possono essere inquadrati nella categoria merceologica dei succhi di frutta per un semplice motivo: i succhi di frutta veri e propri sono il risultato della spremitura, appunto, di frutta effettuata per mezzo di "estrattori" (una sorta di spremiagrumi meccanico), cui fanno seguito i trattamenti di chiarificazione, filtrazione e disaerazione. Il procedimento indicato fa sì che il prodotto finale si presenti sotto forma di liquidi limpidi e non fermentati, anche se accade che alcuni succhi contengono ancora, sotto forma di sospensione, una parte di polpa finemente suddivisa.

Gli *smoothies*, invece, sono ottenuti miscelando purea di frutta, frullati di frutta e succo di frutta e contengono un quantitativo evidente di polpa di frutta non finemente suddivisa. La classificazione merceologica che ne consegue è "*frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate*", voce 2008 92 della tariffa doganale, comunque riconducibile al n. 74 della parte III della tabella A allegata al decreto Iva, che prevede l'applicazione dell'aliquota del 10%.

di

**Paolo Tenaglia**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/smoothies-addolciti-iva-al-10-non-si-tratta-succhi-frutta>